



CONVENZIONE QUADRO TRA

il **Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia** (di seguito, per brevità, “**PACT**”), Ministero della Cultura, con sede legale in Tarquinia (VT), Piazza Cavour, 1A – 01016 Tarquinia, codice fiscale/Partita IVA 90144420560, rappresentato dal Direttore Vincenzo Bellelli, nato a Potenza il 09/04/1968,

E

l'**Istituto Centrale per il Restauro** (d'ora innanzi denominato **ICR**), con sede in Roma (RM), in via di San Michele, n. 25, codice fiscale 80189810585, rappresentato dal Direttore Luigi Oliva, nato a Taranto il 22/05/1972.

Di seguito congiuntamente indicate le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- il PACT, ai sensi dell'art. 33, c. 3, lett. b), n. 23bis) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. bb) recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, è stato istituito come parco Archeologico di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- il PACT, ai sensi dell'art. 43, c. 1 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è “un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. (...) aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica”;
- il PACT, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è “dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca”;
- viene confermato con l'art. 24, commi 1 e 3 lett. B) n. 28 DPCM del 15 marzo 2024 n. 57 il conferimento dell'autonomia speciale (autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile) al PACT, già prevista dall'art. 33 del D. P. C. M. 2 dicembre 2019 n. 169;
- Il PACT svolge attività di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archeologico e storico-artistico mediante la conservazione e il restauro, l'ordinamento, l'accrescimento, lo studio, l'esposizione, la comunicazione e la pubblica fruizione, promuovendo itinerari culturali e incoraggiando la partecipazione attiva;
- che l'ICR è organo tecnico dotato di autonomia speciale del Ministero della Cultura ed espleta funzioni in materia di ricerca scientifica, progettazione, sperimentazione e verifica finalizzate agli interventi di conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, definendo norme tecniche e metodologiche per la progettazione ed esecuzione degli interventi ai fini della loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia dei beni culturali;
- che il D.M. 46/2022 prevede all'art.11 comma 2 lett. a) e b) che l'ICR promuova ed espleti le sue funzioni di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro o dei Direttori generali o regionali del Ministero, nonché Enti e soggetti pubblici e privati;

- che l'ICR ha una pluriennale esperienza ed è internazionalmente riconosciuta nel campo degli interventi di restauro sul patrimonio culturale avendo realizzato negli anni le indagini, il restauro e la documentazione completa su diversi contesti ed opere in Italia e all'estero, con consulenze scientifiche specialistiche;
- che l'ICR ha, tra le finalità statutarie lo svolgimento dell'insegnamento superiore come previsto nei suoi Corsi di diploma di durata quinquennale in *Restauro*, equiparati alla Laurea magistrale a ciclo unico in *Conservazione e restauro dei beni culturali – LMR/02* ed abilitanti alla professione di “*Restauratore di beni culturali*” e, altresì, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati in campo nazionale ed estero;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'ICR che il PACT possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- la presente Convenzione quadro è stata formalmente approvata dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, con nota prot. MIC|MIC_DG-ERIC|20/01/2025|0000816-P.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premesse - Oggetto dell'Accordo

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente *Convenzione*.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare:

- scambio di esperienze e competenze in materia di conservazione tra le Parti;
- attività di indagine, ricerca e studio sullo stato di conservazione del patrimonio culturale del PACT;
- trattamento e restauro del patrimonio culturale del PACT;
- attività di studio, di ricerca, di pratica di laboratorio nell'ambito delle Scuola di Alta Formazione e Studi (SAF) dell'ICR finalizzate alla formazione degli allievi e alla elaborazione di tesi di laurea su contesti e beni mobili del PACT;
- possibilità da parte dell'ICR di fornire percorsi di aggiornamento al personale del PACT;
- iniziative comuni di disseminazione, promozione e valorizzazione relative al patrimonio culturale del PACT.

Le parti indicheranno un proprio referente per i progetti specifici.

Per il PACT, salvo diverse successive disposizioni, sarà referente la dott.ssa Maria Cristina Tomassetti.

Per l'ICR, salvo diverse successive disposizioni, sarà referente la dott.ssa Francesca Capanna.

ART. 2

Divulgazione scientifica

Tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze che conseguiranno dallo svolgimento delle comuni attività di ricerca sono di proprietà del PACT e dell'ICR e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo,

comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti.

Tutto il materiale didattico prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente rimane di proprietà dell'istituzione che lo ha fornito, e non potrà essere utilizzato senza il consenso dell'istituzione proprietaria.

ART. 3

Saf e attività didattica

Per quanto concerne l'attività didattica degli allievi SAF si specifica che:

- l'attività di restauro, di studio e ricerca e gli interventi per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi ICR sono elementi importanti disciplinati da questa Convenzione e non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro né costituiscono anche per il futuro, in alcun modo, titolo per rivendicazioni di alcun genere nei confronti del PACT;
- lo svolgimento delle attività di formazione, di studio o ricerca e degli interventi per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi ICR sarà seguito e verificato da un docente designato dall'ICR (anche in veste di responsabile organizzativo) e dalla dott.ssa Maria Cristina Tomassetti che ricoprirà il ruolo di responsabile scientifico e organizzativo per gli aspetti strettamente connessi al PACT;
- il PACT e l'ICR concordano nel collaborare nell'ambito di programmi specifici, anche di particolare complessità, inerenti a progetti di conservazione, restauro, prevenzione, manutenzione e fruizione dei beni culturali di competenza del PACT. Tali programmi verranno concordati preliminarmente fra le parti, secondo tempi e modalità da valutare di volta in volta, attraverso specifici accordi di collaborazione;
- le attività didattiche di studio, le ricerche e gli interventi per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi ICR dovranno essere portati a termine secondo i tempi e gli specifici obiettivi prefissati nelle stesse, concordanti tra il docente e il tutor formalmente accettati dal PACT, e in alcun modo dovranno essere lasciati incompiuti.

L'ICR, nel rispetto della normativa di riferimento per il corso di laurea classe LMR02 che prevede caratteristiche specifiche per il corpo docente ed un rapporto tra docente e discenti pari a 1:5, si impegna a selezionare i soggetti più idonei al genere di attività che saranno destinati a svolgere presso il PACT ed a informarli degli obblighi inerenti la loro attività.

Per quanto concerne eventuali tirocini curricolari le Parti potranno dettagliare più opportunamente gli adempimenti in materia nell'ambito degli accordi attuativi da redigere in intesa con la DG-ERIC (Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali) e nel rispetto di legge.

ART. 4

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il personale e gli allievi dell'ICR saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative alla presente convenzione in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/08 – Testo unico della sicurezza sul lavoro. Le Parti promuovono

azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 5

Infortuni

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato, nonché di eventuali studenti e dottorandi, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna parte solleva l'altra da qualsivoglia responsabilità derivante da cause a lei non imputabili.

ART. 6

Validità della Convenzione

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma; avrà validità per tre anni e si intende tacitamente rinnovato a meno che una delle due parti non esprima la volontà di recedere o modificarne il testo entro il termine di tre mesi antecedenti alla data fissata per la scadenza del primo triennio.

ART. 7

Integrazioni/accordi attuativi

Le Parti si riservano di implementare le condizioni previste nel presente Accordo, sottoscrivendo apposite integrazioni che ne entrano a fare parte come allegati e/o accordi attuativi.

Questi saranno inerenti a specifiche attività, singoli progetti di restauro, che saranno oggetto di collaborazione.

Il finanziamento dei singoli progetti sarà concordato tra le Parti nei relativi accordi attuativi; non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate nonché disciplinate dai singoli accordi attuativi.

ART. 8

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'attuazione del presente protocollo e qualora non si dovesse trovare un accordo, di affidare la soluzione al Foro di Roma.

ART. 9

Registrazione

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.131/1986 e ss.mm. ii. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente, salvo il diritto di rivalsa sulla parte inadempiente.

ART. 10

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

ART. 11

Firma digitale

Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, c. 2bis.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì (vedi numero di protocollo e data)

**Il Direttore dell'Istituto Centrale per il
Restauro**

Arch. Luigi Oliva

**Il Direttore del Parco Archeologico di
Cerveteri e Tarquinia**

Dott. Vincenzo Bellelli
